



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Politecnico di Bari

Decreto di emanazione

D.R. n. 322 del 7/07/1999

D.R. n. 322

IL RETTORE

- VISTA** la legge 23.08.1988, n.400;
- VISTA** la legge 15.5.1997, n. 127;
- VISTO** il D.M. 21.5.1998, n. 242;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare un regolamento per la disciplina dei professori a contratto;
- VISTE** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta dell'11.05.1999 con cui è stato approvato il suddetto regolamento;
- VISTO** l'art. 16 dello Statuto di questo Politecnico;

D E C R E T A

E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina dei professori a contratto", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 7 luglio 1999

IL RETTORE
f.to Antonio CASTORANI

Regolamento per la disciplina dei professori a contratto il cui è riportato integralmente qui di seguito:

Art. 1

Finalità dei contratti d'insegnamento

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, il Politecnico di Bari, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare con studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
2. La qualificazione degli studiosi o esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 2

Criteri e modalità per la stipula

1. Per i fini di cui all'articolo 1, il Politecnico di Bari determina una specifica procedura di selezione, con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente. I bandi devono contenere un progetto didattico coerente con le linee generali del Corso di Studio.
2. I titolari di contratto possono partecipare agli organi accademici collegiali secondo quanto previsto dallo Statuto del Politecnico; essi, comunque, non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo ed alle proposte dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento.
3. A tutti i professori a contratto si applicano le situazioni di incompatibilità con l'attività didattica di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal Rettore nel rispetto dell'art. 17 lett. c) dello Statuto del Politecnico, hanno durata al massimo annuale e possono essere stipulati con lo stesso studioso per non più di sei volte complessivamente. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti d'istruzione universitaria statali.

Art. 3

Disapplicazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intendono non applicabili:
 - a) gli articoli 25 e 100 lett. d) del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
 - b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del D.P.R. 10.3.1982, n. 162;
 - c) l'articolo 1, comma 32, della L. 28.12.1995, n. 549,nonché gli articoli 94 c.3, 95 c.1 del D.P.R. 382/80 e l'articolo 14 c.2 del D.P.R. 162/82, limitatamente alla locuzione "professori a contratto".

Art. 4

Criteri di ripartizione dei fondi destinati ai contratti per l'attivazione di corsi integrativi e regolamentazione assegnazione contratti

1. Possono essere svolte attività didattiche integrative di un corso d'insegnamento ufficiale impartito nel Politecnico, ad integrazione delle ore ufficiali del corso, tramite la stipula di contratti.
2. Il contratto deve essere stipulato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
3. Il totale del budget riportato nel bilancio del Politecnico di Bari per la voce contratti integrativi viene suddiviso equamente tra i diversi Corsi di Laurea, per cui ognuno dei 9 CdL del Politecnico (7 Corsi di Laurea per la I Facoltà di Ingegneria, 1 Corso di Laurea per la Facoltà di Architettura ed 1 Corso di Laurea per la II Facoltà di Ingegneria) avrà diritto annualmente ad 1/9 del budget complessivo.

4. Le richieste dei corsi integrativi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate, dal docente proponente, al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea a cui afferisce la materia nell'ambito della quale il corso integrativo dovrebbe essere svolto. Tale richiesta deve essere motivata, presentando un progetto didattico, con l'indicazione del titolo e dei contenuti dell'intervento e con la specifica delle ore di lezione (che non dovranno essere comprese in quelle ufficiali del corso), del nominativo dello studioso proposto e del suo curriculum.

Il Presidente del C.C.L. sottopone al Consiglio le diverse proposte e verifica se ci sono altre eventuali disponibilità di studiosi per il medesimo corso; ci si può, comunque, riservare la facoltà di presentare, entro un termine prefissato, altro studioso e relativo curriculum.

5. Ogni Corso di Laurea provvederà ad indicare le priorità delle domande, in base a regole interne che ciascun Corso di Laurea si darà, definendo i criteri per la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo nell'anno accademico immediatamente successivo, i criteri per la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente, utilizzando anche gli strumenti di valutazione già posti in essere dal Politecnico e senza necessità di nuovo bando. I risultati dovranno essere esposti nella bacheca del Corso di Laurea, della Facoltà e riportati su apposita pagina Web del Politecnico.

6. Lo studioso può stipulare un solo contratto all'anno.

7. Il compenso di ogni contratto viene fissato, nell'ambito del proprio budget, dal Consiglio di Corso di Laurea, in funzione della tipologia del corso, del numero di ore di lezione e della distanza della località di provenienza del docente, tenendo conto che tale compenso dovrà essere compreso, di norma, tra 2 e 6 milioni.

8. Nel caso in cui il budget attribuito ad un Corso di Laurea non venga speso completamente nell'anno accademico di attribuzione, l'importo residuo sarà riattribuito allo stesso Corso di Laurea l'anno accademico successivo, insieme alla nuova attribuzione.

Art. 5

Contratti per lo svolgimento di corsi ufficiali

1. Possono essere stipulati contratti per lo svolgimento dell'attività didattica in corsi d'insegnamento ufficiali del Politecnico quando, in mancanza del titolare della materia, non sia stato possibile provvedere per supplenza retribuita alla copertura dell'insegnamento in oggetto, dopo aver aperto la vacanza di tale insegnamento per almeno due volte. Tali contratti vengono assegnati con le modalità indicate negli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. Il Consiglio di Facoltà, una volta individuati i corsi ufficiali da attivare per contratto, in base al precedente comma 1, determina una specifica procedura di selezione dei candidati per ciascun contratto, con appositi bandi che devono prevedere, assicurando la pubblicità degli atti, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo nell'anno accademico immediatamente successivo, i criteri per la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente, utilizzando anche gli strumenti di valutazione già posti in essere dal Politecnico e senza necessità di nuovo bando. I bandi devono essere esposti nella bacheca del C.d.L., della Facoltà e riportati su apposita pagina Web del Politecnico.

3. Lo studioso può stipulare un solo contratto all'anno.

4. Il compenso per il contratto d'insegnamento di un corso ufficiale, assegnato secondo il presente articolo, viene stabilito dal Senato Accademico.